

Proroghe modelli 730/2014

1 PREMESSA

Con il DPCM 3.6.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 4.6.2014 n. 127) sono state prorogate alcune scadenze relative ai modelli 730/2014.

Si tratta, nello specifico, dei termini di:

- presentazione dei modelli 730/2014 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;
- consegna al contribuente, da parte del CAF-dipendenti o del professionista, della copia del modello 730/2014 elaborato;
- trasmissione telematica dei modelli 730/2014 all'Agenzia delle Entrate, da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.

Restano invece fermi i termini relativi alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2014 elaborati dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta.

Motivazione delle proroghe

Le proroghe in esame si sono rese necessarie in considerazione:

- delle modalità telematiche adottate dall'INPS per il rilascio dei modelli CUD 2014;
- dell'incertezza determinatasi in merito all'utilizzo in compensazione del rimborso scaturente dal modello 730/2014 per il pagamento delle imposte comunali.

2 PRESENTAZIONE DEI MODELLI 730/2014 AL CAF O AL PROFESSIONISTA

I modelli 730/2014 possono essere presentati ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista abilitato a prestare assistenza fiscale (soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro), entro il 16.6.2014 (prima 3.6.2014, poiché il 31.5.2014 era sabato e i giorni 1° e 2.6.2014 erano festivi).

Se il modello 730/2014 viene presentato ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, il contribuente può:

- richiedere assistenza per la compilazione della dichiarazione;
- oppure presentare la dichiarazione già compilata.

2.1 PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2014 IN ASSENZA DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

La presentazione del modello 730/2014 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista può avvenire anche da parte dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente o dei previsti redditi assimilati, ma che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare i relativi conguagli.

Si tratta, ad esempio, dei:

- contribuenti con un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio 2014;
- soggetti con un rapporto di lavoro dipendente con datori di lavoro "privati", quali autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
- titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio 2014;
- contribuenti con un rapporto di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera, nei confronti di un datore di lavoro non residente;
- soggetti che hanno percepito borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- titolari di assegni periodici (es. assegni percepiti dal coniuge separato o divorziato).

Dichiarazione congiunta

Il modello 730/2014 senza sostituto d'imposta può essere presentato anche in forma congiunta, a condizione che uno dei coniugi abbia un reddito di lavoro dipendente o assimilato, mentre tale condizione non è necessaria per l'altro coniuge.

2.2 DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

In ogni caso, il contribuente che presenta il modello 730/2014 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se già compilato, deve allegare la documentazione di supporto (es. i modelli CUD e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta, le ricevute e le fatture attestanti gli oneri deducibili o detraibili sostenuti, ecc.), in quanto, sulla base di tale documentazione, il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista è obbligato a rilasciare sulla dichiarazione il visto di conformità.

3 CONSEGNA AL CONTRIBUENTE DELLA COPIA DEL MODELLO 730/2014 ELABORATO

Il CAF-dipendenti o il professionista abilitato che presta l'assistenza fiscale deve consegnare al contribuente la copia del modello 730/2014 elaborato entro il 24.6.2014 (prima 16.6.2014, poiché il 15 giugno cade di domenica).

4 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730/2014 DA PARTE DEI CAF E DEI PROFESSIONISTI

Entro l'8.7.2014 (prima 30.6.2014), i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- i modelli 730/2014 elaborati;
- le schede relative alla destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);
- i prospetti di liquidazione della dichiarazione (modelli 730-3);
- la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2014 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente, che la stessa Agenzia provvederà poi a trasmettere, sempre in via telematica, ai sostituti d'imposta.

5 RICEZIONE TELEMATICA DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DEI MODELLI 730-4 INVIATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si ricorda che tutti i sostituti d'imposta (esclusi l'INPS e quelli che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze) sono tenuti a ricevere i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate (e non più dai CAF o dai professionisti).

Al fine di ricevere il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi alla liquidazione dei modelli 730/2014, i sostituti d'imposta dovevano effettuare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:

- della "sede telematica" (propria, di un intermediario abilitato o di una società del gruppo);
- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato;
- ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840.

Tale comunicazione doveva essere effettuata entro il 31.3.2014, ad esclusione dei sostituti d'imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate e che non dovevano comunicare variazioni dei dati già forniti.

6 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730/2014 ELABORATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE

Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione telematica dei modelli 730/2014 da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 30.6.2014.

6.1 CONSEGNA DEI MODELLI 730-1

Entro la suddetta data del 30.6.2014, il sostituto d'imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2014 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le buste con le schede per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF (modelli 730-1).

Per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d'imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno.

6.2 TRASMISSIONE TELEMATICA DA PARTE DI UN INTERMEDIARIO ABILITATO

La suddetta scadenza del 30.6.2014 rimane ferma anche qualora il sostituto d'imposta incarichi un intermediario abilitato di effettuare la trasmissione telematica:

- sia dei modelli 730/2014 elaborati;
- sia delle buste con le schede per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF (modelli 730-1).